CONSOB

CONVENZIONE

Per la fornitura del servizio di asilo nido in favore dei figli dei dipendenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(C.I.G. **…….**)

TRA

la *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa*, di seguito Consob, (codice fiscale 80204250585) con sede in Roma, alla via G. B. Martini n. 3 (cap 00198), legalmente rappresentata - ai sensi dell'art. 56, terzo comma, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Consob – dal Dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi,

E

la Società *XXXXXXXXX* di seguito ASILO, (codice fiscale XXXXXXXX) con sede in XXXX, alla via XXXXXX in persona del legale rappresentante *pro tempore*, XXXXXXX, Aut. Comunale n. XXXX del XXXXX.

PREMESSO

- che la Consob intende fornire ai figli dei propri dipendenti un servizio di asilo nido;
- che la Consob ha deliberato di procedere alla stipula di una apposita *convenzione* con strutture ubicate nelle vicinanze delle proprie Sedi di Roma e Milano al fine di garantire ai dipendenti dell'Istituto la possibilità di fruire del citato servizio;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

Articolo 1

Fornitura del servizio

1. L'ASILO si impegna a riservare, fino al giorno 31.05.2015 compreso, i seguenti posti in favore dei figli dei dipendenti della Consob:

- X per il turno 8,00-13,00;
- X per il turno 8,00-16,30;
- X per il turno 8,00-18,00.

2. Entro la data del 29/05/2015 la Consob fornirà all'ASILO l'elenco completo dei bambini figli di dipendenti che frequenteranno, nel corso dell'anno pedagogico 2015/2016, la struttura gestita dalla società stessa.

3. L'elenco di cui al comma precedente conterrà:

- i dati anagrafici completi del bambino (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- i dati anagrafici del genitore dipendente della Consob (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);

- la fascia di orario prescelta per ciascun bambino con l'indicazione dell'importo della relativa retta.

4. L'ASILO si impegna a comunicare alla Consob i posti che eventualmente dovessero rendersi disponibili nel corso dell'anno pedagogico, allo scopo di ammettere alla frequenza figli di dipendenti la cui domanda sia collocata in lista di attesa o sia stata presentata nel corso dell'anno pedagogico medesimo.

5. La Consob non assume alcun impegno circa l'effettiva copertura, in tutto o in parte, dei posti resi disponibili per il proprio personale.

Articolo 2
Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata annuale e non si rinnoverà tacitamente alla scadenza.

Articolo 3
Contributo a carico della Consob

1. Per l'anno pedagogico 2015/2016, la Consob corrisponderà all'ASILO - a titolo di contributo a proprio carico per la frequenza della struttura gestita dall'ASILO da parte di ciascuno dei bambini figli di propri dipendenti di cui al precedente articolo – quanto segue:

- un importo pari all'80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
- un importo pari all'80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 16:30;
- un importo pari all'80% della retta mensile e comunque non superiore ad € 410,00, per il turno dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
- Un importo pari all'80% della quota di iscrizione annuale (*una tantum*) e comunque non superiore ad € 410,00.

2. La quota residua derivante dalla differenza tra la retta mensile praticata dall'ASILO per ciascun turno ed il contributo corrisposto dalla Consob, nonché la quota residua derivante dalla differenza tra la quota di iscrizione praticata dall'ASILO e il contributo corrisposto dalla CONSOB sarà a carico esclusivo del dipendente fruitore del servizio.

Articolo 4
Pagamenti della quota a carico della Consob e penali

1. Il pagamento della quota di iscrizione annuale a carico della CONSOB sarà effettuato dalla CONSOB stessa, a mezzo bonifico bancario, a fronte di regolare fattura intestata alla Consob – Divisione Amministrazione, Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA (codice fiscale 80204250585) da emettere a seguito del perfezionamento dell'iscrizione.

2. Il pagamento delle quote di retta mensile dovute sarà effettuato dalla Consob, a mezzo bonifico bancario, a fronte di regolari fatture intestate alla Consob – Divisione Amministrazione, Via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA (codice fiscale 80204250585), che potranno essere emesse, con cadenza mensile, dall'ASILO solo a seguito dell'effettuazione della relativa prestazione.

3. Il mandato di pagamento sarà emesso entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, subordinatamente alla verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva dell'ASILO sulla base delle risultanze del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC).

4. Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, come modificato dalla L. 217/2010, i pagamenti saranno soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'ASILO sarà tenuto a comunicare previamente alla CONSOB gli estremi identificativi del conto corrente dedicato – anche in via non esclusiva – alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

5. In caso di chiusura o inagibilità della struttura, non dipendente da causa di forza maggiore, non preventivamente comunicata al dipendente della Consob, verrà applicata una penale pari all'1% del contributo mensile a carico della Consob per ogni giorno chiusura.

6. In caso di inadempienza dell'obbligo di riserva dei posti indicati in sede di candidatura, si applicherà una penale pari a € 500,00 per ciascun posto non conservato.

7. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale di riferimento. Oltre detto limite la CONSOB potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento.

8. L'applicazione e l'entità delle penali saranno portate a conoscenza dell'ASILO in forma scritta con lettera raccomandata A.R.. L'ammontare di ciascuna penale sarà addebitato, di regola, sui crediti dell'ASILO dipendenti dal contratto e sarà trattenuto sulla prima fattura in pagamento.

9. I bonifici bancari che saranno emessi nei confronti dell'ASILO riporteranno il C.I.G. (codice identificativo gara) che caratterizza la presente procedura e che è riportato in epigrafe.

Articolo 5
Referente del servizio e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Referente del servizio per conto dell'ASILO è XXXXX.

2. Il Referente del servizio provvederà, per conto dell'ASILO, a vigilare affinché ogni fase attuativa dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto per conto della Consob è la dott.ssa Alessandra Gabriellini (tel. 068477318; email a.gabriellini@consob.it).
.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà le funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo durante il periodo di vigenza della Convenzione e sarà incaricato, inoltre, di attestare la verifica di regolare esecuzione.

Articolo 6
Obblighi di riservatezza

1. L'ASILO ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

2. L'ASILO è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dei suddetti obblighi di riservatezza. In particolare l'ASILO è obbligato ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori e consulenti.

3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'ASILO sviluppa o realizza in esecuzione della presente Convenzione.

4. L'ASILO potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare d'appalto e comunque previa comunicazione alla Consob.

5. L'ASILO è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi di cui al d.lgs 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed, in particolare, degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33 e seguenti del codice medesimo, nonché delle direttive che potranno essere successivamente fornite dalla Consob.

Articolo 7
Informativa privacy

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., si informa che il trattamento dei dati personali forniti per la stipula della presente convenzione dalla Consob, è finalizzato unicamente per accertare il possesso dei requisiti richiesti per il convenzionamento ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

2. In relazione ai dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 s.m.i. (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, il diritto di chiederne eventualmente la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento).

3. Titolare del trattamento è la Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

Articolo 8
Risoluzione

1. La CONSOB potrà risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento derivante dal superamento del limite massimo di penali applicabili pari al 10%;

b) perdita da parte dell'ASILO dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 s.m.i., ovvero dei requisiti professionali per la prestazione del servizio di asilo-nido;

c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 4.

2. Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando la Consob comunichi per iscritto con raccomandata A/R all'ASILO di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c..

3. In ogni ipotesi di risoluzione resta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 4 della presente Convenzione.

Articolo 9
Foro competente

1. Per ogni controversia relativa alla applicazione ed esecuzione del contratto è competente il Foro di Roma.

Roma,

Per la Società XXXXXX Il legale rappresentante *pro tempore* *(Sig.XXXXX)*	Per la Consob Dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi